

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 75<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 1977

Presidenza del presidente FANFANI,  
indi del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia  
e del vice presidente CATELLANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Annunzio di presentazione . . . .                                            | Pag. 3147 |
| Approvazione da parte di Commissione permanente . . . . .                    | 3147      |
| Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 434 e 436:    |           |
| PRESIDENTE . . . . .                                                         | 3169      |
| ASSIRELLI (DC) . . . . .                                                     | 3169      |
| Deferimento di disegno di legge a Commissioni permanenti in sede referente . | 3147      |
| Presentazione . . . . .                                                      | 3156      |
| Presentazione di relazione . . . . .                                         | 3169      |
| Ritiro di firma . . . . .                                                    | 3147      |

##### Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, concernente disposizioni transitorie sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo » (438)  
**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, concernente disposizioni transitorie sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo »:

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| AJELLO (PSI), relatore . . . . .                               | Pag. 3162 |
| CALAMANDREI (PCI) . . . . .                                    | 3165      |
| GIACOMETTI (DC) . . . . .                                      | 3162      |
| MARCHETTI (DC) . . . . .                                       | 3161      |
| RADI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . | 3163      |
| ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (Sin. Ind.) . .                     | 3164      |

**Discussione e approvazione con modificazioni:**

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari » (450) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| ANDERLINI (Sin. Ind.) . . . . .          | Pag. 3150  |
| * GIACALONE (PCI) . . . . .              | 3153       |
| LUZZATO CARPI (PSI), relatore . . .      | 3148, 3151 |
| * PANDOLFI, ministro delle finanze . . . | 3152       |

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme sulla stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti » (451) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| ASSIRELLI (DC), relatore . . . . .       | 3155 e passim    |
| LUZZATO CARPI (PSI) . . . . .            | 3168             |
| * PANDOLFI, ministro delle finanze . . . | 3159, 3160, 3167 |
| * PINNA (PCI) . . . . .                  | 3156             |

**GRUPPI PARLAMENTARI**

Costituzione di uffici di presidenza . Pag. 3169

**INTERROGAZIONI**

|                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Annunzio . . . . .                                                                     | 3170             |
| Sullo svolgimento di interrogazioni relative ai fatti avvenuti all'Università di Roma: |                  |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                   | 3147, 3148, 3169 |
| BERNARDINI (PCI) . . . . .                                                             | 3148             |

**INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

|                      |      |
|----------------------|------|
| PRESIDENTE . . . . . | 3148 |
|----------------------|------|

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| DI GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 1977 . . . . . | 3174 |
|--------------------------------------|------|

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

**Presidenza del presidente FANFANI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16).

Si dà lettura del processo verbale.

**MAFAI DE PASQUALE SIMONA**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Annunzio di presentazione di disegni di legge**

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

**TREU, CENGARLE, VERNASCHI e DELLA PORTA.** — « Modifiche ed integrazioni dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1973, n. 484, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, concernente il riscatto dei periodi lavorativi diversi dall'attività di volo, coperti da assicurazione generale obbligatoria » (500).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro della sanità:*

« Sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaricella » (501).

**Annunzio di ritiro di firma dal disegno di legge n. 369**

**PRESIDENTE.** Il senatore Codazzi Alessandra ha dichiarato di ritirare la propria firma al disegno di legge: **PACINI** ed altri. — « Inquadramento previdenziale ed assicurativo dei lavoratori dipendenti da cooperative agricole » (369).

**Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissioni permanenti in sede referente**

**PRESIDENTE.** Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

*alle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità):*

Deputati **FACCIO Adele** ed altri; **MAGNANI NOYA Maria** ed altri; **BOZZI** ed altri; **RIGHETTI** ed altri; **BONINO Emma** ed altri; **FABBRI SERONI Adriana** ed altri; **AGNELLI Susanna** ed altri; **CORVISIERI** e **PINTO**; **PRATESI** ed altri; **PICCOLI** ed altri. — « Norme sull'interruzione della gravidanza » (483), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

**Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente**

**PRESIDENTE.** Nella seduta di ieri, la 4ª Commissione permanente (Difesa) ha approvato il disegno di legge: « Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttive e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari » (399).

**Sullo svolgimento di interrogazioni relative ai fatti avvenuti all'Università di Roma**

**PRESIDENTE.** Informo il Senato che, in base alle sollecitazioni formulate ieri sera per le interrogazioni relative agli incidenti avvenuti nella Città universitaria di Roma e a seguito delle nuove interrogazioni presentate questa mattina, la Presidenza è intervenuta presso il Governo e, in particolare, presso il Ministro dell'interno, il quale non ha escluso di poter venire il più sollecitamente possibile in Senato a rispondere, ma ha fatto presente di non disporre, allo stato at-

tuale, di tutti gli elementi per riferire sia per quanto riguarda gli incidenti di ieri sia per quanto riguarda gli incidenti di oggi.

La Presidenza continuerà, anche durante la seduta, a premere perchè il Ministro dell'interno cerchi di venire a rispondere questa sera stessa.

**B E R N A R D I N I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**B E R N A R D I N I .** Non si tratta solo, onorevole Presidente, di avere delle informazioni sulla natura dei fatti, ma anche di avere dei chiarimenti sui provvedimenti preventivi adottati e da adottare, perchè, credo, siamo tutti preoccupati dal fatto che questi episodi si stiano ripetendo nonostante ci siano ormai delle denunce esplicite, sia della stampa che dei telegiornali, sull'origine delle squadre che hanno prodotto questo tipo di incidenti.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Bernardini, nella mia precedente comunicazione non ho voluto aggiungere nulla a proposito dell'aspetto da lei indicato per non invadere il campo del Ministro, la cui risposta non ho voluto anticipare. La mancanza allo stato attuale di elementi per dare una risposta, fatta presente dal Ministro, probabilmente riguardava anche l'aspetto in questione.

#### **Inversione dell'ordine del giorno**

**P R E S I D E N T E .** Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 450, già approvato dalla Camera dei deputati e iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno, potrebbe essere oggi modificato dal Senato, secondo quanto propone la Commissione competente.

Poichè si tratta di un decreto-legge, il cui termine di conversione scade il 9 febbraio prossimo, è necessario predisporre i lavori dell'Assemblea in modo da consentire, eventualmente, la tempestiva trasmissione del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

Ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, dispongo, pertanto, che il suddetto provvedimento venga discusso al primo punto.

Inoltre, poichè anche il terzo disegno di legge all'ordine del giorno è di competenza del Ministro delle finanze, subito dopo la deliberazione relativa al disegno di legge n. 450 si passerà all'esame del successivo disegno di legge n. 451.

Al terzo punto verrà preso in esame il disegno di legge n. 438.

#### **Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari » (450)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Relazione orale)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

**L U Z Z A T O C A R P I , relatore.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 450, già approvato dalla Camera dei deputati, sottoposto all'attenzione degli onorevoli colleghi, propone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari. Si tratta purtroppo della quarta proroga richiesta dal Governo, accordata la prima volta con legge 15 febbraio 1973, n. 9, la seconda volta con legge 2 agosto 1974, n. 350, la terza con legge 2 dicembre 1975, n. 576.

**Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia**

(Segue LUZZATO CARPI, *relatore*). La nostra Commissione finanze e tesoro ha espresso unanimemente parere favorevole alla quarta proroga; non posso però sottacere le forti perplessità ed alcuni rilievi che sommessamente rivolgo all'onorevole Ministro, perchè a mio giudizio ogni proroga concessa ad una legge fiscale è emblematico, significativo indizio di strozzature e di inceppamenti nell'ingranaggio di un ministero, quello delle finanze, di grande rilievo ed importanza. È in sostanza il trionfo dell'exasperante lentezza burocratica sull'efficienza, una resa dell'apparato statale che va respinta con forza. Occorre ricercare con solerzia il perchè nel nostro paese assai sovente si fa la legge sapendo già che se ne chiederà la proroga, in questo caso addirittura la proroga della proroga.

La condizione di disfunzione, anzi di totale collasso, in cui versa l'amministrazione finanziaria dello Stato, è confermata proprio dalle pratiche che si ammucchiano sui tavoli, dal personale insufficiente che non le può smaltire, il che può far perdere miliardi, o quanto meno far incassare in ritardo l'erario con moneta sempre più inflazionata. Se vi è la volontà politica di superare con provvedimenti organici e ben programmati le disfunzioni dell'apparato tributario da parte dell'onorevole Ministro — e non ho ragione di dubitare — in collaborazione con le organizzazioni sindacali che più volte si sono dichiarate disponibili, si procederà finalmente ad un organico riassetto dell'amministrazione finanziaria, per darle quell'efficienza da tutti desiderata. Sono certo e mi auguro che l'onorevole Ministro vorrà confermare che questa sarà l'ultima proroga in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.

Colgo l'occasione per segnalare nuovamente all'onorevole Ministro la situazione ano-

mala ed abnorme degli 8.000 dazieri dipendenti dello Stato, che ancora oggi, malgrado la specifica preparazione, sono inutilizzati o impiegati in mansioni non attinenti alle loro specifiche competenze. Per fare una seria guerra agli evasori, occorre smaltire tutto questo arretrato, esaminando il problema sotto una angolatura diversa, rivolta più alla qualità dei servizi che alla quantità, svolgendo le sue funzioni pubbliche, fungendo da strumento agile ed utile da utilizzare in relazione al continuo mutare delle esigenze interne.

Venendo all'esame di merito del decreto-legge n. 798, all'articolo uno, è doveroso far presente che le precedenti proroghe erano state motivate sia dalle nuove procedure dei tributi tradizionali, sia soprattutto per le nuove imposte IVA e INVIM che ebbero effettivi riflessi nei confronti dei tributi del registro e delle successioni, aggravate dalle renore determinatesi per i contrasti sulle valutazioni delle compravendite immobiliari.

Le medesime motivazioni furono addotte dal Governo per le proroghe successive sulle quali, come ho detto poc'anzi, molti sono però i dubbi e le perplessità. Con il primo comma dell'articolo 1 sono prorogate dal 31 dicembre 1976 al 30 giugno 1977 le disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni, di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Scadono invece al 31 dicembre 1977 i termini di prescrizione e di decadenza previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo di cui sopra, che scadevano tra il 1° gennaio e il 4 dicembre 1977.

Venendo poi al terzo comma, vi è un periodo scoperto che va dal 5 all'11 dicembre 1976 e che viene coperto con una proroga al 31 dicembre 1977. La materia è sempre quel-

la delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e dei termini relativi ai ricorsi e ai procedimenti dinanzi alle Commissioni tributarie, nonchè l'impugnazione delle decisioni di dette commissioni.

Abbiamo poi il quarto comma che rinvia al 30 giugno i termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, compresi i ricorsi e i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie. La stessa disposizione vale anche per la imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le entrate del demanio, del Tesoro, delle aziende speciali nonchè tutte le altre entrate anche di carattere non tributario.

È stato presentato dal Ministro un articolo, l'articolo 2 del disegno di legge, con il quale in sostanza le proroghe non si intendono applicabili al termine di cui al quarto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Si aggiunge altresì che, se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato notificato l'avviso di pagamento della pena pecuniaria per le violazioni di cui al quarto comma dell'articolo 58 surrichiamato, la pena stessa non può essere irrogata qualora entro 30 giorni dalla predetta data sia stata versata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari ad un sesto del massimo della pena.

In sostanza la ragione d'essere del quarto comma dell'articolo 58 è esclusivamente quella di instaurare una speciale procedura per evitare il formarsi di un eccessivo contenzioso. Infatti, qualora in sede di verifica vengano contestate violazioni, il contribuente può, entro trenta giorni dalla notifica del verbale, estinguere gli effetti sanzionatori delle violazioni mediante il versamento di un sesto del massimo della pena erogabile. Di conseguenza l'istituto non si applica laddove sia intervenuto avviso di accertamento. Inoltre esso definisce ed estingue il solo aspetto sanzionatorio, escludendo pertanto il pagamento dell'imposta il cui ammontare resta subordinato all'accertamento dell'ufficio IVA. Sarebbe perciò assurdo comprendere nella sospensio-

ne dei termini, che trae la sua origine dalle note difficoltà dell'amministrazione, un istituto non solo di carattere eccezionale in quanto agisce al di fuori della prescrizione, ma nato proprio per evitare l'accumularsi di contenzioso.

Ora, poichè il Ministro ha ritenuto necessario ribadire una norma già di per sè chiara con un emendamento, ritengo, anche a nome della Commissione di poterne raccomandare l'accoglimento. Non posso però sottacere la mia meraviglia per l'anomala interpretazione data da funzionari di un ufficio periferico — così sembra — e non consigliare, se già non è stata promossa, una inchiesta amministrativa per accertare se quanto è accaduto non meriti una più attenta considerazione da parte dell'onorevole Ministro. Lo scaglionamento dei termini di prescrizione e di decadenza, l'annunciata immissione di personale, la giusta necessità di non perdere l'imposta giustifica, a mio avviso, la proposta di proroga. Confermo pertanto il parere favorevole ed unanime della VI Commissione all'approvazione del disegno di legge n. 450 e analoga approvazione raccomandando agli onorevoli colleghi. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

**A N D E R L I N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, non facciamo difficoltà a dare il nostro voto favorevole alla conversione in legge del decreto 10 dicembre 1976, n. 798. Ci rendiamo conto delle ottime ragioni che il relatore ha portato, ragioni che sono anche di critica e di polemica con l'esecutivo che propone e ripropone una proroga di termini già precedentemente dichiarati indeclinabili e non prorogabili. Ma non è su questo che vorrei intrattenere l'onorevole Ministro e il Senato. A giudizio di alcuni esperti del Gruppo della Sinistra indipendente, uomini che conoscono da vicino questa materia per essersene occupati in maniera diretta nel corso di procedimenti amministrativi o giudiziari, la formula che è sta-

ta adottata al terzo comma dell'articolo 1: « sono altresì prorogati al 31 dicembre 1977 i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo compreso dal 5 dicembre all'11 dicembre 1976 » è quanto mai impropria perchè non si possono prorogare termini che sono già scaduti e perchè una norma di questo genere, qualora fosse portata di fronte alla Corte costituzionale — e c'è, signor Ministro, chi ha interesse a portare norme di questo genere di fronte alla Corte costituzionale — rischierebbe di essere colpita da incostituzionalità. Fra l'altro una norma di questo genere provoca — e dovrebbe essere noto agli uffici del Ministero delle finanze — una serie di interventi delle parti evidentemente interessate a procrastinare il pagamento delle quote di tasse o di imposte dovute, serie di interventi che talvolta prolungano per anni il contenzioso in materia perchè è chiaro che gli avvocati di parte, appigliandosi al fatto che si proroga quel che prorogabile non è per sua natura e per definizione, tendono a trasferire da uno all'altro livello il procedimento in corso magari con la speranza di arrivare fino alla Corte costituzionale, con quale danno per l'erario è facile immaginare e con quale accumulo di contenzioso in materia è altrettanto facile immaginare.

Io non oso proporre, noti, signor Ministro, un emendamento perchè a questo punto proporre un emendamento che potrebbe suonare così: « sono altresì riaperti e prorogati al 31 dicembre », a parte che non sarebbe proceduralmente possibile (il signor Presidente sarebbe il primo ad impedirmelo perchè lo avremmo dovuto presentare per lo meno qualche ora fa), cozzerebbe anche contro i termini di scadenza del decreto che è stato pubblicato l'11 dicembre. Il decreto dovrebbe tornare alla Camera per essere approvato entro l'11 febbraio e io non desidero provocare uno scontro di questo genere con un emendamento che a qualcuno potrebbe apparire solamente formale. Faccio notare che il Governo avrebbe il potere di proporre a questo punto della discussione una modifica, anzi solo il Governo lo può fare. Rimetto perciò al Ministro la decisione in materia, sotto-

lineando ancora una volta — forse meglio di me lo potrebbe fare il collega senatore Guarino che più di me è esperto in materia — che veramente prorogare termini che sono per loro natura improrogabili senza averli precedentemente riaperti è un non senso che provoca guasti nell'Erario, fa accumulare il contenzioso e rischia di mandare una modesta legge come questa di fronte alla Corte costituzionale.

Forse lei, onorevole Ministro, avrà le sue buone ragioni, ma vorrei che i tecnici, gli specialisti del suo Ministero — non è certamente lei il responsabile delle formule qui adottate — studiassero con più attenzione i testi prima di sottoporli all'attenzione ed alla approvazione del Parlamento. Ci è capitato infatti più di una volta — sta capitando un po' più frequentemente nel corso di questa legislatura di quanto non avvenisse precedentemente — di vederci presentare testi estremamente scorretti anche dal punto di vista formale. Se qualcuno di noi talvolta si è azzardato, come ha fatto il collega Guarino a proposito della legge sui suoli, a presentare una serie di emendamenti che magari cambiavano una sola parola e che potevano anche essere considerati emendamenti di scarso rilievo, cose da cordinamento più che da emendamento vero e proprio, tutto ciò nasce dal fatto che talvolta una parola invece di un'altra o una parola che manca offre agli avvocati, col contenzioso che ne deriva, la possibilità di menare il can per l'aia e di rendere non interamente efficace un provvedimento che se scritto invece in modo più corretto potrebbe esserlo sul serio. Il mio, ripeto, è solo un suggerimento: è solo a lei che spetta l'iniziativa per un eventuale emendamento da introdurre, visto che a questo punto tale iniziativa ci è preclusa.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**LUZZATO CARPI, relatore.** Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

**\* P A N D O L F I ,** *ministro delle finanze.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo ha pochissime parole di commento da aggiungere a quelle assai appropriate della relazione svolta dal senatore Luzzato Carpi. Il Governo si rende conto che si tratta di una proroga che segue ad altre proroghe. Credo sia tuttavia noto al Senato che è impegno del Governo evitare che situazioni di questo genere possano ripetersi. Rientrano in questo impegno gli sforzi diretti ad automatizzare le procedure, gli sforzi diretti ad esempio a rendere più penetrante l'azione del nostro sistema informativo anche nel campo delle tasse ed imposte indirette sugli affari. Ricordo i provvedimenti che sono stati presi per effettuare la riscossione dell'IVA attraverso il sistema bancario con l'avvio agli uffici di dati e notizie su basi magnetiche e non più su basi cartacee.

L'osservazione è quindi esatta: il Governo la raccoglie nel senso di rinnovare il suo impegno. Per quanto poi riguarda la migliore utilizzazione del personale delle abolite imposte di consumo posso dare assicurazione al Senato che la situazione è migliorata e potrà ulteriormente migliorare con altre iniziative che sono in corso.

Al senatore Anderlini vorrei dire che avrei molte ragioni per consentire alla sua garbata richiesta, cioè che il Governo presenti un emendamento diretto a meglio formulare il terzo comma dell'articolo 1 del testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Tra queste ragioni certamente non posso sottacere la puntualità e la cortesia con cui il senatore Anderlini interviene da tempo sulle questioni che riguardano il Ministero delle finanze. La risposta che devo darle è molto semplice. L'osservazione è esatta: in effetti si tratta di proroga di termini che, essendo scaduti, dovrebbero essere in qualche modo riaperti prima di essere prorogati. Tuttavia è dizione ormai consueta quella che anche in questo caso è stata usata per ragioni di conformità ad una tecnica legislativa che, per quanto impropria, si

ritiene di non dover mutare per evitare che prendano diversa luce i testi in cui non fosse usata la dizione, certamente più propria, che qui viene proposta. Vorrei ricordare tra l'altro che anche in materia di proroghe di deleghe legislative, cioè in una materia che è gelosissima prerogativa del Parlamento, è capitato più volte che venissero prorogati dei termini per deleghe scadute, cioè senza che venissero simultaneamente dichiarati riaperti i termini scaduti. Si tratta pertanto di mantenere una certa...

**N E N C I O N I .** Perseverare nell'errore è diabolico.

**P A N D O L F I ,** *ministro delle finanze.* Lei ha ragione, senatore Nencioni, tuttavia mi si fa notare che un improvviso mutamento di formulazione potrebbe far pensare che in tutti gli altri casi dove non è usata la formula più propria il significato non debba essere quello che oggi in buona parte anche la giurisprudenza ha accolto.

**A N D E R L I N I .** Speriamo che non sia la Corte costituzionale a farvi cambiare parere, perchè allora veramente il problema si aprirebbe in maniera drammatica.

**P A N D O L F I ,** *ministro delle finanze.* Mi si dice anche — e dico la cosa sommamente in quanto non ho potuto fare un controllo diretto della situazione — che in questo caso c'è una specie di *burden sharing*, di divisione dei pesi, tra esecutivo proponente e Parlamento deliberante. Questo, mi si dice, per ragioni storiche, andando indietro nel passato. Io mi farò carico di questa situazione e vedrò di documentarmi meglio. Vorrei che si comprendesse almeno, in questo momento, la ragione che induce sotto il profilo della prudenza il Governo a non modificare la dizione del terzo comma dell'articolo 1 del testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Con queste osservazioni, il Governo raccomanda la conversione in legge del decreto-legge n. 798.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , segretario:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1977 i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo compreso dal 5 dicembre 1976 all'11 dicembre 1976 in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e nelle materie indicate nell'ultimo comma del presente articolo, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, nonché alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni ».

(È approvato).

Art. 2.

Le proroghe dei termini di prescrizione e decadenza stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 9, dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1974, numero 237, convertito nella legge 2 agosto 1974, n. 350, dall'articolo 19 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dall'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, convertito nella presente legge non si intendono applicabili al termine di cui al quarto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato notificato avviso di pagamento della pena pecuniaria per le violazioni di cui al quarto comma dell'articolo 58 del decreto 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, la pena stessa non può essere irrogata qualora entro trenta giorni dalla predetta data sia stata versata all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari ad un sesto del massimo della pena.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Giacalone. Ne ha facoltà.

\* G I A C A L O N E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il Gruppo comunista voterà a favore del provvedimento con il quale viene richiesta una ulteriore proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari. Il nostro vuole rappresentare un consenso espresso senza entusiasmo e con particolare spirito critico nei confronti del Governo che anche in questa circostanza ha voluto fare ricorso allo strumento del decreto-legge. È evidente che i troppi decreti-legge all'ordine del giorno del Senato nei prossimi giorni non possono non sconvolgere ogni tentativo di programmazione degli stessi nostri lavori. Proprio contro l'abuso di tale procedura si è levata recentemente, ferma e riguardosa ad un tempo, la critica del Presidente dell'altro ramo del Parlamento.

La nostra mancanza di entusiasmo e la critica che intendiamo rivolgere al Governo discendono anche dal fatto che la proroga che ci viene chiesta è la quarta dopo le precedenti concesse nel 1972 e nel 1974 con il ricorso anche allora al decreto-legge e nel 1975, in occasione dell'approvazione della legge Visentini.

Certo agli occhi del contribuente, agli occhi del cittadino non esce migliorata con questa ulteriore proroga l'immagine della nostra amministrazione finanziaria costretta, per non dover rinunciare ad una parte non trascurabile delle proprie entrate, a bloccare, a manipolare delicati congegni quali quelli della prescrizione, della decadenza e della proroga di termini per ricorsi e impugnative. Così come non migliorata esce l'immagine dell'amministrazione finanziaria a causa dell'inaudito infortunio di uno dei suoi uffici periferici al quale siamo stati costretti a porre rimedio con l'emendamento presentato in Commissione dal Governo per la proroga dei termini relativi al versamento della somma pari al sesto del massimo della pena agli effetti del terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Il motivo di fondo che spinge il nostro Gruppo ad esprimere il voto favorevole è quello di non arrecare danno all'erario in un momento particolarmente difficile e delicato come quello che stiamo attraversando.

Al voto favorevole però intendiamo accompagnare alcuni rilievi. In primo luogo, dall'attuale richiesta di proroga viene la conferma di un fatto che da tempo andiamo denunciando cioè l'incapacità degli uffici periferici dell'amministrazione delle tasse ed imposte sugli affari di reggere all'impatto con i provvedimenti legislativi di attuazione della riforma tributaria. I nostri uffici cioè non hanno retto, come era facile prevedere, dinanzi a compiti nuovi discendenti dall'entrata in vigore dell'IVA e dell'INVIM in particolare. Ad indebolire la loro resistenza hanno certo largamente contribuito i provvedimenti di esodo del personale dirigente nonché di quello ex combattente, come si

riconosce, senza alcun rilievo autocritico, nella relazione al disegno di legge governativo.

Siamo sicuri però che quella odierna rappresenterà l'ultima proroga dei termini di prescrizione e di decadenza con cui si sconsigliano gravi pregiudizi per le entrate erariali ed amministrative degli uffici del registro? Quali garanzie abbiamo che prima della sua scadenza possano essere smaltite tutte le pratiche arretrate e si realizzi la normalizzazione dei servizi? Qui è in gioco, oltre alla credibilità della nostra amministrazione finanziaria, la serietà stessa del nostro Parlamento al quale deve essere risparmiato l'onere del ricorso alla quinta proroga. Da qui la necessità di una stretta vigilanza delle Commissioni parlamentari di merito perchè vengano al più presto realizzati i due impegni assunti dal Governo: quello della immissione in servizio del nuovo personale e quello della semplificazione nello svolgimento dei servizi.

È con questo intendimento che il nostro Gruppo esprime l'accordo a prorogare al 30 giugno del corrente anno i termini di prescrizione relativi al periodo che decorre dalla prima proroga fino al 31 dicembre 1976; altrettanto favorevoli siamo alla proroga al 31 dicembre 1977 dei termini di prescrizione che scadono tra il 1° gennaio ed il 4 dicembre dell'anno corrente. Aggiungiamo infine che, pur apprezzando lo spirito con cui è stato formulato il relativo emendamento da parte della Commissione finanze e tesoro della Camera, siamo perplessi sulla prorogabilità — e facciamo nostre le riserve del collega Anderlini — dei termini già scaduti nel periodo 5 dicembre 1976-11 dicembre 1976. Comunque, come avevamo assicurato in apertura, i senatori comunisti voteranno a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 798.

**P R E S I D E N T E.** Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Discussione del disegno di legge:**

**« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme sulla stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti » (451) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme sulla stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

**ASSIRELLI, relatore.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il decreto 23 dicembre 1976, n. 852, reca la proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia d'imposta sul valore aggiunto e di imposte di registro e ipotecarie ed anche norme nella stessa materia per le dichiarazioni ed i versamenti.

Le agevolazioni sono riportate all'articolo 1 del decreto sull'applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità e di prodotti tessili. L'imposta agevolata che portava all'1 per cento, al 3 per cento o al 6 per cento, a seconda dei vari generi, è scaduta il 30 dicembre 1976; questo decreto porta la proroga al 31 dicembre 1977, il che vuol dire che entro quella data si dovrà ridiscutere se queste agevolazioni possono restare così come sono proposte e come erano fino al 31 dicembre 1976, oppure se debbono essere modificate.

L'articolo 2 nella prima parte riguarda le imposte di registro e ipotecarie sulle nuove costruzioni e ne porta la proroga al 31 dicembre 1977; nella seconda parte le agevolazioni sull'IVA, sempre sui materiali da costru-

zione, vengono conservate rispettivamente, a seconda del termine delle costruzioni, col regime agevolato, fino al 31 dicembre 1977 e al 31 dicembre 1978.

L'articolo 3 riguarda la riduzione al 6 per cento dell'imposta sui carburanti per uso agricolo e per la pesca.

L'articolo 4, che riguarda i regimi agevolati e i nuovi termini, è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento e porta come data di presentazione della dichiarazione annuale anziché il 25 febbraio di ciascun anno, il 5 marzo: vi è, cioè, un ulteriore slittamento della data di presentazione delle denunce. Inoltre viene anche ammesso un sistema un po' più lento per quanto riguarda le denunce fatte durante l'anno, sia quelle mensili, sia quelle trimestrali o semestrali. Lo slittamento fa sì che le denunce siano effettuate entro cinque giorni del secondo mese successivo alla loro scadenza; pertanto si dà un mese e cinque giorni di tempo per la presentazione di queste denunce, fatta eccezione per la denuncia del mese di novembre i cui termini di presentazione vengono fissati al 22 dicembre, perchè verso la fine dell'anno è necessaria la chiusura del conto stesso.

Anche i termini dell'esecuzione delle norme dell'articolo 12 della legge n. 751 del 1976 sono stabiliti rispettivamente, come dicono i due commi precedenti, per la dichiarazione annuale al 5 marzo di ciascun anno e per le dichiarazioni intermedie sempre al quinto giorno del secondo mese successivo, salvo le dichiarazioni di novembre che vanno al 2 dicembre.

Questa modifica è stata apportata al decreto in base alla votazione della Camera dei deputati.

L'articolo 5 riguarda le norme del pagamento d'imposta con l'arrotondamento a 1.000 per difetto o per eccesso a secondo che la frazione è inferiore o superiore a lire 500. Questo, ovviamente, per le agevolazioni del calcolo dell'imposta da versare.

L'articolo 6 detta le norme per le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività, dichiarazioni che devono essere presentate in duplice esemplare eccetera: in questo articolo vengono dettate tutte le nor-

me riguardanti la dichiarazione stessa. In modo particolare, deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito dall'ufficio a ciascun contribuente. Nel caso in cui i contribuenti non siano ancora in possesso di tale numero di partita — quando, ad esempio, la dichiarazione fosse la prima, di inizio di attività — devono farne richiesta direttamente presso il competente ufficio. In caso di inosservanza, si prevedono poi delle sanzioni: il decreto era più rigido e prevedeva una pena da lire 50.000 ad un milione, disposizione che la Camera ha attenuato portando la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

L'articolo 7 prevede la normativa delle annotazioni che riguardano le dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali. In caso di omesso o tardivo versamento dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalle annotazioni, vi è una variante portata al decreto che prevedeva la pena pecuniaria da due a 4 volte l'imposta non versata. La Camera dei deputati ha articolato di più le pene per le inosservanze e le omissioni da parte del contribuente, richiamandosi all'articolo 48 del decreto n. 633, e non all'articolo 44 dello stesso decreto.

L'articolo 8 detta i termini della entrata in vigore del decreto stesso.

In Commissione vi è stata anche una discussione circa le nuove norme da attuarsi in modo particolare per i gestori dei distributori di benzina. Si è ritenuto che possa essere inclusa nel decreto una delega al Ministro delle finanze perchè possa articolare meglio, attraverso un decreto ministeriale o l'esercizio di una delega del Ministro stesso, la norma riguardante questo particolare settore. Tale settore è già controllato in gran parte, per quanto riguarda l'entità e l'uscita dei carburanti, dalla legge per l'imposta di fabbricazione e dalle norme a cui esso è soggetto, in particolare per quanto riguarda l'entità delle entrate. Giacchè tutta l'imposta IVA si basa sul volume degli affari più che sul reddito, è già stato provveduto ad un particolare regime di amministrazione per questa categoria di commercio.

In molti casi trattasi di piccole gestioni dal reddito modesto, che sono però tuttora

oberate da gravose e a volte difficili incombenze per il rilascio delle fatture ai clienti che ne fanno richiesta, perchè soggetti di imposta IVA.

Per queste ragioni viene proposto un emendamento che potrebbe — almeno a parere del relatore — essere incluso nell'articolo 4, trattando, in modo particolare, i regimi agevolati, i nuovi termini e quindi una regolamentazione, salvo non doverne fare un articolo *ad hoc*, onde ottenere un regime particolare per questo settore.

Il relatore si riserva di presentare l'emendamento che è in via di trattazione e che potrà essere senz'altro presentato al termine della discussione generale.

### Presentazione di disegni di legge

P A N D O L F I , *Ministro delle finanze.*  
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A N D O L F I , *Ministro delle finanze.*  
Ho l'onore di presentare, a nome del Ministro degli affari esteri, i seguenti disegni di legge:

« Contributo all'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (UNITAR) per il quinquennio 1976-1980 » (502);

« Accettazione ed esecuzione del protocollo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 12 giugno 1973 » (503).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione dei predetti disegni di legge.

### Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pinna. Ne ha facoltà.

\* P I N N A . Illustre Presidente, l'esame dell'attuale disegno di legge per la conver-

sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti, licenziato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 gennaio, merita alcune brevi considerazioni, e mi riallaccio subito a quanto testè diceva un collega, relativamente ad una metodologia che è stata introdotta più volte nel Parlamento, di andare cioè di proroga in proroga anche quando si tratta di materie che avrebbero necessità di una regolamentazione definitiva, in modo che il cittadino abbia un punto di riferimento specifico in relazione alla materia trattata.

Le modificazioni principali intervenute nell'altro ramo del Parlamento, testè ricordate dal relatore Assirelli, riguardano — se non vado errato — la formulazione dell'articolo 4, che risulta profondamente modificato dal momento in cui la dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'anno solare precedente, deve essere presentata da tutti i contribuenti, compresi quelli considerati negli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, entro il 5 marzo di ciascun anno, con le modalità previste dallo stesso decreto. Siamo di fronte ad uno scivolamento di 8 giorni rispetto al testo precedente che, come si ricorderà, prevedeva la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto entro il 25 febbraio. Tale dilazione ci sembra necessaria, utile ed opportuna avuto riguardo alle iniziali difficoltà che rendevano, almeno in un primo periodo di tempo, gravosa e difficile la presentazione delle denunce per le questioni a tutti note e di cui il Parlamento ha già trattato ampiamente in altra circostanza, e cioè sia per la mancanza dei moduli relativi, sia per la lunga *via crucis* burocratica che dovevano fare i cittadini di fronte a questo primo impatto, nella necessità di adeguarsi alla nuova regolamentazione, della quale talvolta nean-

che gli uffici periferici avevano acquisito compiutamente le direttive.

Va inoltre adeguatamente considerato il fatto che le annotazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, previste in luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali, debbono essere effettuate entro il quinto giorno del secondo mese successivo al mese, trimestre o semestre cui le annotazioni si riferiscono. Su questo punto si è giustamente attardato il relatore poc'anzi.

È stato poi esplicitato che le annotazioni relative al mese di novembre di ciascun anno devono essere effettuate entro il 22 dicembre successivo, mentre, per quanto riguarda i pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto, previsti negli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto accennato, questi debbono essere effettuati a decorrere dal 1° febbraio 1977 ed entro i termini stabiliti per l'effettuazione delle annotazioni e per la presentazione annuale.

Non vi è quindi chi non veda l'importanza della nuova regolamentazione e della fissazione di scadenze oltre le quali deve necessariamente scattare un meccanismo sanzionatorio, per molti versi ancora assai insufficiente, che deve tener conto delle ripetute evasioni, così come si vanno configurando in quest'ultimo scorcio di tempo, in modo che il cittadino sia ben conscio che, se si trova sul piano dell'evasione, verrà giustamente colpito attraverso una sanzione che deve essere meglio esplicitata e precisata in una nuova normativa.

Ritengo a questo riguardo che la modifica introdotta all'ultimo comma dell'articolo 6, che riduce la sanzione da un milione a 500.000 lire, tenga giustamente conto della esigenza di una riduzione dell'inasprimento della pena, ma anche che occorre indubbiamente rivedere l'intera materia, al più presto, in modo da fugare ogni e qualsiasi dubbio in proposito da parte della grande fascia costituita dagli evasori fiscali.

Nella valutazione della pena da irrogare debbono essere tenuti presenti alcuni elementi, soprattutto per quanto riguarda la personalità di chi viola la legge, l'ampiezza

del danno ricevuto e il rischio che ha corso l'amministrazione, in modo che non si ripeta quanto già è accaduto al tribunale di Genova, quando si è trattato di perseguire penalmente un soggetto che aveva evaso per 5-10 miliardi di contributi nei confronti dello Stato, e che con una semplice sentenza è riuscito ad evadere la legge pagando una penale ridicola rispetto al danno subito dallo Stato e ai danni che presumibilmente avrà prodotto per altre evasioni che non sono state accertate e perseguite.

In questa direzione va rivista tutta la normativa. Ciò non significa affatto che non si debba giungere il più rapidamente possibile ad una revisione completa del sistema sanzionatorio. Sarà bene che il Governo dichiari esplicitamente se ha o meno questa volontà e quando presumibilmente ha intenzione di presentare ai due rami del Parlamento un disegno di legge che affronti la delicata materia, per pervenire così ad una nuova disciplina; gradirei proprio che il Governo, possibilmente in questa occasione, chiarisse al Parlamento quanto ha in animo di fare, poichè un chiarimento in questa sede, riflettendosi nel paese, potrebbe dare al cittadino una fiducia diversa nei confronti di tutta la problematica presente ed in modo specifico per quanto riguarda la parte sanzionatoria nei confronti degli evasori fiscali. A nostro giudizio ciò appare quanto mai opportuno nel momento in cui le finanze dello Stato si trovano in una profonda crisi per superare la quale dobbiamo recarci in mesto pellegrinaggio all'estero e reclamare prestiti per riassetare la nostra bilancia dei pagamenti.

Appare anche pertinente il richiamo contenuto nel secondo capoverso dell'articolo 6, nel quale è fatto obbligo di indicare il numero di partita attribuito dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto a ciascun contribuente. Conosciamo i lunghi studi fatti dall'onorevole Ministro a questo proposito e riferiti a questo ramo del Parlamento, soprattutto per quanto attiene alle procedure dirette a realizzare compiutamente l'anagrafe tributaria e quindi a tendere, anche in questa materia, ad un adeguamento della legislazione italiana alle legislazioni della Comunità econo-

mica europea, ricordando anche che nel 1929 nelle maglie dell'evasione fiscale era incapato perfino Al Capone, che era riuscito sempre a sfuggire alle maglie della giustizia. Quando vi è un sistema tributario idoneo, che riesce ad accertare nella fase iniziale, è difficile che i pescicani, anche i più grossi, riescano ad uscire dalla rete. Ecco perchè riteniamo che anche la dizione, così come è prevista nella legge, della necessità di denunciare il numero del codice fiscale, per altri versi già in mano ad un numero notevole di contribuenti, sia un fatto che abbia una sua particolare rilevanza ed importanza e che così operando si possa arrivare ad un sistema di accertamento di redditi memorizzabili attraverso l'anagrafe tributaria e quindi sicuramente pervenire ad un maggiore accostamento al dettato costituzionale, secondo il quale ogni cittadino deve contribuire alle spese della nazione in relazione al reddito prodotto.

Per quanto si riferisce infine alle riduzioni previste, che vanno dall'1 al 3 e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, ritengo, in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e successive modificazioni, fino alla legge del 16 ottobre 1975, n. 493, che la stessa proroga al 31 dicembre 1977 sia più che opportuna. Si tratta infatti, come i colleghi sanno, di prorogare di un anno l'applicazione delle aliquote agevolate dell'IVA sugli alimentari. E anche qui abbiamo avuto modo, in altra circostanza, di intrattenerci a lungo su quei generi di largo consumo per i quali si doveva prevedere una riduzione dell'aliquota già prefissata proprio per andare incontro alle categorie sociali meno abbienti, affinchè questa grandinata di provvedimenti dell'IVA non strozzasse le persone con redditi bassi nell'acquisto di generi di largo consumo. Così per il settore dei tessili una fascia di prodotti era stata alleggerita; così per quanto attiene ai prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca, per i quali molto opportunamente era prevista la riduzione dell'aliquota dell'IVA; così per altre agevolazioni ugualmente importanti, seppure di ridotta misura, riguardanti le imposte di registro

e ipotecarie per l'edilizia economica e popolare. Riteniamo quindi che la proroga proposta rientri in una logica per certi versi perequativa, necessaria per i fini annunciati, in quanto tende ad agevolare, sia pure in modesta misura, alcuni elementi di ripresa sul piano economico e sociale che non vanno in alcun modo sottovalutati, ma che devono essere a nostro giudizio adeguatamente considerati.

Per queste considerazioni e con le raccomandazioni che abbiamo avanzato al Governo, dichiaro il voto favorevole alla conversione in legge da parte del Gruppo comunista.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**A S S I R E L L I , relatore.** Come avevo già preannunciato al termine della mia relazione, la Commissione presenta un emendamento all'articolo 4 del decreto-legge e più precisamente un comma aggiuntivo a tale articolo. Se però il Governo riterrà più opportuna una diversa collocazione della norma, non abbiamo nulla in contrario.

Il testo dell'emendamento è il seguente:

*All'articolo 4 del decreto-legge è aggiunto il seguente comma:*

« Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 30 aprile 1977, norme intese ad abolire l'obbligo di fatturazione — per i soli carburanti per autotrazione — da parte dei gestori di impianti stradali ed autostradali di carburanti e la correlativa introduzione di una carta carburanti per i soggetti IVA ».

D. 4. 1

LA COMMISSIONE

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

\* **P A N D O L F I , ministro delle finanze.** Signor Presidente, credo di non avere mol-

to da aggiungere all'illustrazione che con molta precisione analitica è stata fatta dal senatore Assirelli. Si tratta di un provvedimento a struttura bipartita: c'è una parte che riguarda la proroga delle note aliquote ridotte in materia di imposte sul valore aggiunto e c'è una parte che contiene una serie di disposizioni di carattere organizzativo, la più rilevante delle quali è quella che compare all'articolo 4 nel testo recante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, là dove si prevedono i termini per la presentazione della dichiarazione annuale e della dichiarazione periodica, completando così la disciplina che a partire da quest'anno regolerà gli obblighi dei contribuenti in materia di imposte sul valore aggiunto.

Ringrazio il senatore Pinna per le articolate osservazioni che ha fatto, per il consenso manifestato ad alcune linee direttrici lungo le quali il Governo si muove ed anche per gli spunti critici che ha avuto. Vengo subito ad esprimere l'opinione del Governo sull'emendamento che è stato annunciato e illustrato dall'onorevole relatore a nome della Commissione.

Vorrei fare anzitutto una prima osservazione di carattere formale, ed è che la collocazione dovrebbe essere come articolo 2 del disegno di legge di conversione, piuttosto che come emendamento ad uno degli articoli del decreto-legge. Credo che questa sia la migliore collocazione trattandosi di un articolo di delega, come tale non suscettibile di essere introdotto in un testo di decreto-legge governativo.

Quanto al merito, non ho nessuna difficoltà ad ammettere che l'emendamento tocca una delle maggiori difficoltà di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda obblighi contabili da un lato e obblighi di documentazione dall'altro. Il problema è molto semplice: si tratta del modo di documentazione per coloro che debbono portare in detrazione l'IVA, quando l'imposta abbia ad oggetto carburanti essenziali per lo svolgimento dell'attività di impresa. In materia di IVA non è ammessa alcuna detrazione se non esiste la corrispettiva documentazione. La documentazione

dell'assolvimento a monte, come si dice, dell'imposta è data dalla fattura: questa è la regola di carattere generale.

Senonchè nel caso dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti stradali o autostradali si presenta una evidente difficoltà: trattandosi di una serie di vendite da parte del gestore dell'impianto di distribuzione e trattandosi di un numero notevole di clienti, si associa ad un'attività che non è già di per sé molto remunerativa l'onere della compilazione delle fatture. Vorrei anche dire che il Ministero delle finanze è a conoscenza di numerosi abusi che si verificano in questo settore, non essendo sempre facile determinare la qualità del soggetto a cui viene rilasciata la fattura nè essendo sempre facile distinguere se l'uso del carburante era inerente all'attività di impresa o se era inerente, ad esempio, a delle divagazioni turistiche del soggetto. Quindi la materia è complessa.

L'ostacolo principale è rappresentato dal fatto che nel nostro attuale ordinamento, come del resto nell'ordinamento di altri paesi, la fattura è un atto singolo, è un documento che di volta in volta deve essere presentato a sostegno della richiesta di deducibilità dell'IVA assolta per acquisto di beni o per prestazione di servizi. La mia intenzione è quella di far compiere una ricerca, inviando anche funzionari negli altri paesi della Comunità, per vedere come si è risolto questo problema.

Non ho nessuna difficoltà sull'obiettivo che è alla radice dell'emendamento in questione: vorrei soltanto far osservare che il Governo si trova un po' sguarnito di principi e criteri direttivi sulla base della formulazione attuale del testo. In modo particolare mi preoccupa l'abolizione *sic et simpliciter* dell'obbligo di fatturazione, senza che il documento sostitutivo, cioè la carta carburanti, abbia una qualche sua delineaazione, almeno in relazione al soggetto che la rilascia e ai requisiti essenziali; poi naturalmente toccherebbe al legislatore delegato stabilire le varie norme, comprese le sanzioni, che regolerebbero questa nuova disciplina.

Il Governo pertanto gradirebbe avere, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, criteri e principi direttivi più espliciti per poter esercitare la delega in una materia che ha già incontrato numerosissime difficoltà nel passato, altrimenti sarebbe stata già meglio regolata. Abbiamo — e l'ha ricordato il relatore — già sistemato un caso sempre riferito ai gestori di carburanti, cioè la determinazione speciale del volume d'affari agli effetti degli obblighi contabili IVA in modo da dedurre dal volume d'affari lordo la parte afferente all'imposta di fabbricazione, e questo con grande sollievo dei soggetti IVA che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti. Quindi non credo sia mancata la buona volontà. Il problema è però tecnicamente molto difficile ed è per questo che forse qualche maggiore specificazione in materia di principi e di criteri direttivi gioverebbe ad una migliore esecuzione della delega che, come sembra, il Parlamento si accinge a dare al Governo.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, se ho bene inteso, questo emendamento diventerebbe l'articolo 2 del disegno di legge.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Sì, signor Presidente.

A S S I R E L L I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A S S I R E L L I , *relatore*. La proposta avanzata testè dal Ministro di una migliore formulazione dell'emendamento potrebbe comportare una breve sospensione dell'esame del disegno di legge per consentire la elaborazione di un testo più idoneo all'approvazione. Pertanto propongo l'accantonamento di questo punto dell'ordine del giorno per giungere alla formulazione di un testo più rispondente agli obiettivi che si intendono raggiungere.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la discussione del disegno di

legge n. 451 è momentaneamente rinviata e sarà ripresa dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge che segue all'ordine del giorno.

#### **Discussione del disegno di legge:**

**« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, concernente disposizioni transitorie sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo » (438)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, concernente disposizioni transitorie sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo »**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, concernente disposizioni transitorie sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Marchetti. Ne ha facoltà.

**M A R C H E T T I .** Signor Presidente, onorevoli senatori, discutere un rifinanziamento della legge n. 1222, che disciplina la cooperazione tecnica, scientifica ed economica dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, comporta necessariamente un giudizio nè semplice nè breve sulla riaffermazione dei valori ideali ispiratori; sul rendiconto e sulla verifica critica dei compiti, dei mezzi finanziari e degli strumenti operativi; sulla rielaborazione — con lo studio, la ricerca, la discussione e le nuove scelte — dell'intervento futuro del nostro paese in questo primario settore della politica estera.

Perchè ci troviamo di fronte, invece, ad un decreto-legge? Semplicemente perchè un disegno di legge governativo organico, che affronta i problemi accennati, è in discussione, assieme a proposte di iniziativa parlamentare, alla Camera dei deputati. Da mesi un comitato ristretto della Commissione esteri della Camera discute sull'argomento. La necessità di non chiudere ogni attività esistente, svolta dalla direzione generale della cooperazione del Ministero degli affari esteri, ha motivato il decreto, e quindi ha pienamente giustificato il provvedimento che rifinanzia la 1222 per l'anno 1977.

#### **Presidenza del vice presidente CATELLANI**

(Segue **M A R C H E T T I**) . Ma dopo la discussione in Commissione esteri del Senato un nuovo problema è sorto. Gli 8 miliardi previsti nel decreto sono insufficienti per quattro mesi di attività. Tutti i Gruppi intervenuti si sono dichiarati favorevoli all'approvazione, ma hanno chiesto che sia l'ultimo rifinanziamento della legge che ancora regola questa attività. La prospettiva della chiusura rapida dei lavori del comitato ristretto della Camera, per la ristrutturazione del servizio, sembrava realistica e rendeva soddisfazione alla giusta ed unanime richiesta dei Gruppi.

Le notizie successive, prima dell'arrivo in Aula del provvedimento, ci dicono, però, il contrario. Tutti i Gruppi che avevano approvato il decreto si sono giustamente preoccupati di non mettere il Governo, di non mettere il Parlamento, di fronte alla necessità di dover rifinanziare fra due o tre mesi, entro aprile, la proroga della legge n. 1222. Per questo abbiamo presentato un emendamento (Marchetti, Santi, Pecoraro, Maravalle, Riva, Calamandrei, Pieralli, Peritore) all'articolo 1, primo comma, che cambia una sola parola del decreto, anzi un solo numero: « 24.500 milioni » anzichè:

« 8.000 milioni »; emendamento che è però pregiudiziale alla discussione ed alla votazione del disegno di legge di conversione.

Perchè 24 miliardi e mezzo anzichè 8? Perchè ciò significa il finanziamento del servizio per tutto il 1977 e non fino ad aprile.

E perchè 24 miliardi e mezzo? Come non è una folgorazione o una intuizione mia e dei colleghi firmatari o dei Gruppi senatoriali la convinzione che non si potrà giungere entro aprile ad esaminare e ad approvare i disegni di legge in discussione alla Camera, così non è nè desiderio nè scelta dei presentatori l'emendamento che porta il numero « 24.500 » anzichè « 8.000 ». Abbiamo semplicemente usato la somma prevista e proposta dal Governo nel disegno di legge n. 445 della Camera per l'anno 1977. Infatti all'articolo 16, che elenca il piano finanziario per il 1977-80, il Governo proponeva 24.500 milioni per l'anno 1977.

Pertanto è tranquilla anche la posizione nei confronti del bilancio dello Stato e del Tesoro: per ogni disegno di legge governativo al Parlamento, se esistono impegni di spesa nella compilazione del bilancio preventivo, Governo e Tesoro dispongono ed accantonano le cifre necessarie a soddisfare tale impegno. È il capitolo: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ». Dalle somme a disposizione del Governo, esiste quindi la possibilità di finanziamento. Del resto i Gruppi firmatari hanno con il Governo ed il relatore discusso l'iter di questa proposta. Con il parere necessario della Commissione bilancio, se l'Assemblea lo vuole, l'emendamento, signor Presidente, penso che possa essere — fermo restando l'impegno e la volontà del Gruppo che io rappresento di affrontare una discussione più approfondita e più estesa per rinnovare la politica di intervento nella cooperazione — approvato. Così come a nome del Gruppo rinnovo l'impegno di ristudiare compiti e strumenti, di accettare la continuazione della discussione alla Camera senza annullare la discussione al Senato, per la decisione definitiva sulla nuova legge della cooperazione.

Chiediamo a lei, signor Presidente, ed all'Assemblea di voler quindi considerare

l'opportunità di rendere completo il finanziamento del servizio per il 1977, per non privare i paesi in via di sviluppo del significativo intervento dell'Italia, approvando l'emendamento nel senso proposto.

G I A C O M E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A C O M E T T I . A nome della 5ª Commissione, bilancio e programmazione economica, avendo già espresso parere favorevole per l'importo di spesa di 8 miliardi, ed avendo appreso che nel bilancio dello Stato il Tesoro aveva già preventivato la spesa di 24 miliardi e mezzo, ho l'onore di esprimere parere favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

A J E L L O , *relatore*. Accetto l'emendamento. Come è stato scritto nella relazione, la Commissione ha deciso all'unanimità di proporre la conversione in legge del decreto in considerazione anche del fatto che vi era in discussione alla Camera un disegno di legge del Governo ed altre proposte di legge d'iniziativa parlamentare tese a regolamentare in maniera più ampia e completa questa vasta materia della cooperazione economica e tecnica allo sviluppo. Lo spirito con il quale la Commissione aveva accettato e proposto all'Aula di approvare questo disegno di legge era quello di consentire, per il periodo di tempo necessario all'approvazione di una nuova legge, il funzionamento della cooperazione economica e tecnica. In questo spirito c'era anche la volontà di evitare che accadesse, come era avvenuto già altre volte nel passato, che il Governo formulasse nuove richieste di rifinanziamento della vecchia legge n. 1222 sulla cooperazione economica e tecnica.

Ritengo che l'emendamento proposto, tendente ad aumentare lo stanziamento da

8.000 a 24.500 milioni sia opportuno, considerato il fatto che presumibilmente ci vorrà più tempo di quello che il Governo aveva previsto perchè la commissione ristretta della Camera completi l'esame dei testi e perchè la nuova legge venga approvata.

Lo stanziamento di 8.000 milioni previsto dal decreto-legge coprirebbe soltanto i primi quattro mesi di quest'anno.

Credo quindi che dobbiamo accogliere questo emendamento allo scopo anche di evitare che il Senato si ritrovi a breve scadenza di fronte a una nuova richiesta di rifinanziamento della legge n. 1222.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**R A D I , sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Onorevole Presidente, onorevoli senatori, desidero in primo luogo ringraziare i senatori Ajello, Marchetti e Giacometti.

Il Governo è favorevole all'emendamento inteso ad elevare da 8 a 24 miliardi e mezzo il rifinanziamento per il 1977 della legge n. 1222 sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo. Tale stanziamento di 24 miliardi e mezzo è espressamente indicato con la relativa copertura finanziaria nel disegno di legge governativo numero 445 per l'aggiornamento e il rifinanziamento pluriennale della citata legge n. 1222. In sede di Consiglio dei ministri, il 30 dicembre 1976, il Governo aveva deciso di limitarsi per il momento ad un rifinanziamento parziale di 8 miliardi — tale cioè da consentire soprattutto la prosecuzione degli impegni già in corso — per non interferire nella volontà del Parlamento che sta esaminando, come è stato ricordato, sia l'anzidetto progetto governativo sia una proposta di origine parlamentare. In effetti, tale limitazione si è rivelata misura di pura sussistenza dei programmi in atto, impedendo ogni adeguata previsione delle future attività che in questa materia deve essere approntata con anticipo non solo di mesi, ma talvolta di anni.

Se pertanto il Parlamento ritiene di dotare la legge n. 1222 fin da ora di tutto lo

stanziamento inizialmente previsto per il 1977, il Governo non può che condividere tale iniziativa, ai fini di consentire una più organica e razionale impostazione dell'attività del settore, e conferma la sua decisa e ferma volontà di giungere rapidamente all'approvazione, con i perfezionamenti e le integrazioni che il Parlamento vorrà introdurre e verso i quali dichiariamo la nostra disponibilità, della nuova disciplina che dovrà regolare questo fondamentale settore.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Se ne dia lettura.

**P A C I N I , segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, recante disposizioni transitorie sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura dell'emendamento presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, che è riferito all'articolo 1 del decreto-legge da convertire.

**P A C I N I , segretario:**

*Al primo comma, sostituire le parole: « 8.000 milioni » con le altre: « 24.500 milioni ».*

D. 1. 1      **MARCHETTI, SANTI, PECORARO, MARAVALLE, RIVA, CALAMANDREI, PIERALLI, PERITORE**

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento D. 1. 1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tullia Romagnoli Carettoni. Ne ha facoltà.

**ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, quello della Sinistra indipendente è un voto a favore di questo provvedimento, un provvedimento indispensabile nello scorcio di tempo che ci rimane sino all'auspicata approvazione della nuova legge da parte della Camera, per consentirci di continuare la nostra poca — dico poca! — attività nel campo della cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo. Se una dichiarazione di voto potesse essere una esortazione e un augurio, ebbene questa vorrebbe esserlo, perchè speriamo veramente che la legge che l'altro ramo del Parlamento sta, con una certa fatica, ma con molta attenzione, elaborando, sia veramente una legge valida che consenta al nostro paese una azione di cooperazione e di aiuto allo sviluppo nel giusto modo, correggendo precedenti errori e indicando strade nuove, moderne, per questa nostra azione.

Confido anche, onorevole Sottosegretario, che il tentativo di mediazione che il Governo sta facendo con certi suoi emendamenti (che peraltro non conosco) possa avere successo. Certo, sappiamo che le soluzioni in questo campo sono abbastanza discusse; nessuno di noi ignora la famosa *querelle* intorno all'agenzia e, d'altra parte, chi si è occupato di questi problemi — non entro oggi nella discussione di merito — vede bene le luci e le ombre delle diverse soluzioni, vede bene i meriti ed i rischi di ciascuna. Sta di fatto, però, che abbiamo bisogno di una legge nuova, che corrisponda alle nostre necessità, anche perchè — e lo diceva ultimamente ancora una volta il ministro Forlani — l'aiuto al Terzo mondo è un filone della nostra politica estera, e ognuno di noi sa come al nostro paese si aprano grandi possibilità. D'altra parte, ognuno di noi sa che, per quanto facciamo, saremo sempre impari rispetto alle possibilità italiane, perchè per quanto sfor-

zo il nostro paese faccia, dal punto di vista del finanziamento non potremo mai raggiungere livelli cui arrivano altri paesi.

Allora, dobbiamo sapere che avremo sempre dei mezzi limitati, il che comporta che dobbiamo stabilire linee di scelta molto chiare, dobbiamo fissare come e dove intervenire, e secondo quali criteri; dobbiamo, se così si può dire, sostituire al finanziamento le idee e l'intelligenza; dovremo essere capaci — e bisognerà che tutti quanti ci sforziamo in questo senso — di trovare formule nuove che possano, veramente, sfruttare fino in fondo la grande simpatia verso il nostro paese da parte di quasi tutti i paesi in via di sviluppo, segnatamente da quelli che cercano sempre di più il consolidamento della loro indipendenza, della loro fisionomia democratica; simpatia che crea grandi aspettative qualche volta purtroppo deluse. Per questo bisogna avere il coraggio di far cadere vecchie incrostazioni, vecchie mentalità e di guardare a questi problemi con occhio nuovo, moderno, starei per dire addirittura spregiudicato.

Onorevoli colleghi, un problema di cui parliamo spesso è quello del modo di trasmettere l'immagine reale del nostro paese agli altri cittadini del mondo. Sappiamo che non è facile, perchè siamo un paese complesso, che cambia rapidamente, pieno di contraddizioni, di cose positive ma, ahimè, anche di difficoltà. Allora, per rappresentare questa immagine che muta continuamente e che però è estremamente interessante (giacchè se c'è un paese vivo, vivace, dove c'è movimento e dibattito, questo è il nostro!), ebbene, per fare questo non basta — lo abbiamo detto nella Commissione degli esteri — la migliore delle rappresentanze diplomatiche. Abbiamo insistito anche qui sull'importanza che hanno, ad esempio, gli istituti di cultura proprio per trasmettere una fedele immagine. Ebbene: ci pare che a questo fine sia utilissima anche la scelta di indirizzo che faremo immaginando una politica nuova di cooperazione, nuova sia nella quantità che nei modi di intervento, con i paesi in via di sviluppo.

Ho visto ultimamente in un paese africano un giovane cooperante, uno di quelli che per primi hanno utilizzato la legge che tra di noi chiamiamo Pedini, che è oggi direttore del nostro istituto di cultura. Ho giudicato ciò molto positivamente perchè è un segno di rinnovamento anche di certi schemi burocratici che in passato si sono sempre seguiti.

Ebbene, proprio all'insegna di questo rinnovamento, votiamo questo provvedimento e auspichiamo di essere qui tra breve a votare la legge più importante che darà un assetto generale a questa importante branca della nostra attività all'estero.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Calamandrei. Ne ha facoltà.

**C A L A M A N D R E I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra parte ha firmato la proposta di emendamento all'articolo 1 del decreto-legge da convertire e voterà a favore della conversione. Vogliamo però ribadire qui, onorevole Sottosegretario, le preoccupazioni già espresse in Commissione per la transitorietà nella quale, scaduta la legge n. 1222, si trascina allo stato attuale la normativa destinata a dare seguito ed estensione a quella legge.

### **Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia**

(Segue **C A L A M A N D R E I**). Tali preoccupazioni si accentuano in noi dinanzi alle circostanze per cui, in questo quadro transitorio, viene ora reso indispensabile l'aumento degli stanziamenti aggiuntivi per il 1977 da 8 a 24 miliardi.

Siamo preoccupati per il prolungarsi della gestazione parlamentare della legge destinata a rifinanziare fino al 1980 e a sistemare nei suoi strumenti la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, un ritardo che la parte governativa dimostra di prevedere che possa ancora protrarsi, se caldeggia uno stanziamento maggiore di spesa sempre a titolo transitorio. Al di là della consapevolezza, oggi comune a tutti noi forze democratiche, che la cooperazione con i paesi in via di sviluppo è non solo un aspetto integrante e vitale delle relazioni internazionali dell'Italia sul piano economico e politico, ma costituisce in modo evidente una delle condizioni per la ripresa del nostro sviluppo nazionale, al di là di questa consapevolezza, le lungaggini nelle quali si trascina la nuova legge, onorevoli colleghi, rispecchiano se non una volontà politica inadeguata da parte del Governo, una incertezza nella definizione degli strumenti di direzione e di gestio-

ne della cooperazione, e forse anche una qualche incertezza relativamente a scelte più sostanziali in questo campo: se è vero che i ritardi nell'esame del riassetto da dare alla 1222 hanno finora impedito il collegamento organico, pur necessario, tra la normativa allo studio su questa materia e la messa a punto della legge sulla riconversione e ristrutturazione.

Da parte nostra, onorevoli colleghi, abbiamo fatto il possibile per sollecitare sveltezza e celerità nell'*iter* parlamentare della nuova legge, suggerendo anche — purtroppo senza molto successo — sedi intercamerali informali a questo scopo. Se muoviamo ora qui questi rilievi, ancora una volta non è, onorevole Sottosegretario, per un gusto sterile di critica, ma perchè dall'evidenza con cui tutti abbiamo sotto gli occhi gli inconvenienti derivati dai ritardi intervenuti si ricavi un incentivo a far presto nell'assetto definitivo di questa dimensione, così importante della politica estera economica dell'Italia e così collegata con la prospettiva di una uscita in positivo dalla crisi interna del paese.

Abbiamo ascoltato or ora dall'onorevole rappresentante del Governo un impegno in questo senso; gliene diamo atto volentieri.

Ci auguriamo che davvero si voglia sciogliere rapidamente i nodi che rimangono, che si voglia scioglierli senza eludere le necessità di coordinamento che vi sono tra meccanismi governativi sin qui troppo separati, e al tempo stesso dando una considerazione adeguata ai collegamenti sin qui trascurati — come dicevo — con la riconversione economica interna.

A questo fine vogliamo nuovamente raccomandare, onorevole Sottosegretario, che venga ricercato, per la messa a punto della nuova legge, ogni possibile, proficuo momento di confronto e di incontro fra competenze, interessi e volontà politiche, come può essere la convocazione — su cui il Governo è stato già d'accordo in Commissione, ma che dovrebbe avvenire, onorevole Sottosegretario, senza ulteriore indugio — di una riunione del Comitato misto esistente nell'ambito della 1222 allargata alla partecipazione del Parlamento e delle forze economiche e sociali interessate alla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, con l'avvertenza che il titolo si intende modificato nel modo seguente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, concernente disposizioni transitorie sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 18,50).*

**Ripresa della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 451**

**P R E S I D E N T E .** Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 451. Comunico che il Governo ha presentato un emen-

damento che si colloca come articolo 2 del disegno di legge. La Commissione, dal canto suo, ha invece ritirato il proprio emendamento D. 4. 1 ed ha presentato un ordine del giorno che è riferito all'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

Passiamo intanto all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione. Se ne dia lettura.

**P A C I N I , segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti con le seguenti modificazioni:

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata da tutti i contribuenti, compresi quelli considerati negli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 5 marzo di ciascun anno, con le modalità previste dallo stesso decreto.

Le annotazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, previste in luogo delle dichiarazioni mensili trimestrali e semestrali, devono essere effettuate entro il giorno cinque del secondo mese successivo al mese, trimestre o semestre cui le annotazioni si riferiscono. Le annotazioni relative al mese di novembre di ciascun anno devono essere effettuate entro il 22 dicembre successivo.

I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel primo comma devono essere effettuati, a decorrere dal 1° febbraio 1977, a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, ed entro i termini stabiliti rispettivamente nel precedente comma per l'effettuazione delle annotazioni e nel primo comma per la presentazione della dichiarazione annuale ».

All'articolo 6, ultimo comma, le parole: « ad un milione » sono sostituite con le seguenti: « a lire cinquecentomila ».

All'articolo 7, sono aggiunte, in fine, le parole: « Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano quelle previste dall'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica ».

**P R E S I D E N T E .** Non essendo stati presentati emendamenti, metto ai voti questo articolo con l'avvertenza che, se verrà approvato il preannunciato emendamento del Governo, diventerà articolo 1 del disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo con l'emendamento 1.0.1 e dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

**P A C I N I , segretario:**

*Aggiungere il seguente articolo 2:*

« Con decreti del Ministro delle finanze saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Tale documentazione sostitutiva, della fattura di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, potrà essere stabilita nella forma di scheda, registro, bollettario od altro e dovrà contenere tutti gli elementi atti ad identificare l'operazione. Con gli stessi decreti saranno stabilite le modalità per la compilazione, la tenuta e la conservazione della suddetta documentazione. Per le violazioni degli obblighi relativi alla compilazione, tenuta e conservazione della documentazione stessa, si applicano le sanzioni previste dal citato decreto del Presidente

della Repubblica per le violazioni dei corrispondenti obblighi concernenti la fatturazione ».

1.0.1

**IL GOVERNO**

Il Senato,

nell'approvare l'emendamento istitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione,

impegna il Governo ad emanare i decreti da esso previsti entro il 31 maggio 1977.

9.451.1

**LA COMMISSIONE**

**A S S I R E L L I , relatore.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**A S S I R E L L I , relatore.** L'ordine del giorno, con riferimento all'emendamento presentato dal Governo, che sostituisce quello precedentemente proposto dalla Commissione, impegna il Governo, nel momento in cui il Senato approva l'emendamento istitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione, ad emanare i decreti da esso previsti entro il 31 maggio 1977.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno e ad illustrare l'emendamento 1.0.1.

**\* P A N D O L F I , ministro delle finanze.** Signor Presidente, il Governo accetta l'ordine del giorno. Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1, esso in sostanza fa proprio quanto contenuto nell'emendamento presentato dalla Commissione; viene migliorata la formulazione e reso il testo più idoneo al raggiungimento delle finalità che il Governo, come avevo avuto occasione di dire a proposito dell'emendamento della Commissione, pienamente condivide.

Vorrei anche ricordare che l'orientamento favorevole del Governo tiene conto di un suggerimento molto razionale e articolato che era stato formulato dalla Commissione parlamentare per il parere nello scorso mese di dicembre, se non erro; il Governo ritiene

con ciò di mostrare con quale attenzione segue anche il parere che viene formulato dalla Commissione dei Trenta, intendimento che vuole mantenere anche nell'auspicata circostanza che la Commissione parlamentare per il parere venga ripristinata una volta che venga ridata al Governo la delega per l'emanazione di decreti integrativi e correttivi dei decreti delegati della riforma tributaria.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento del Governo.

**A S S I R E L L I , relatore.** La Commissione è favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal Governo, che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Luzzato Carpi. Ne ha facoltà.

**L U Z Z A T O C A R P I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, circa il disegno di legge n. 451, già approvato dalla Camera, che proroga i termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di IVA e norme sulla stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti, il Gruppo socialista voterà a favore, poichè, questo provvedimento è diretto a mantenere alcune agevolazioni sui prodotti alimentari e su quelli tessili in particolare, in un momento in cui l'allarmante crisi in cui versa l'economia del nostro paese ci preoccupa fortemente.

Abbiamo qualche perplessità sulle agevolazioni nel campo petrolifero, in particolare per quelle per uso agricolo e per la pesca.

Naturalmente, siamo favorevoli all'agevolazione per questi due settori poichè la stragrande maggioranza degli operatori è al di sopra di ogni sospetto. Il pericolo di frodi fiscali è però sempre presente alla nostra parte politica, pericolo suffragato dalle enormi evasioni scoperte recentemente anche nel campo del gasolio per uso domestico. Certo, il provvedimento con cui il Governo ha avvicinato le quotazioni tra gasolio agevolato e quello per autotrazione ha notevolmente ridotto l'evasione per questo prodotto; lo si può rilevare dall'aumentato consumo del gasolio per uso autotrazione che — se i dati in mio possesso sono aggiornati — è aumentato del 40 per cento; ciò vuol dire che molti erano gli autoveicoli che viaggiavano con prodotto di contrabbando. Occorre quindi che l'agevolazione, assai utile per l'agricoltura, vada effettivamente per quell'impiego e quella per la pesca venga impiegata per motori marini, non certo per quelli terrestri. Data la difficoltà obiettiva di controllo, dubito comunque che si possano efficacemente combattere le frodi: è indispensabile quindi studiare altre forme di agevolazione e procedere al più presto all'accorpamento delle ormai troppo numerose aliquote differenziate di IVA che altro non creano che confusione, incertezza e talvolta anche discriminazione.

È necessaria la revisione del regime fiscale dei prodotti petroliferi (è una proposta che ho fatto anche recentemente al Ministro) adeguandola a quella tedesca. Mi auguro che lo studio già iniziato prosegua. Auspico infine che il Ministro risolva questo problema al più presto possibile.

Abbiamo qualche dubbio sul terzo comma dell'articolo 4. In sostanza, siamo un po' perplessi per l'attribuzione alle banche della delega al pagamento dell'IVA per conto del contribuente. In una mia recente interpellanza ho citato il caso emblematico dei magazzini doganali privati, la cui proliferazione, assai preoccupante sotto ogni aspetto, si è manifestata soprattutto laddove lo Stato ha dimostrato la sua inefficienza e la sua incapacità. Riteniamo che il sistema di riscossione tramite banca, anche se presenta notevoli riduzioni di costo, non debba estendersi

alle imposte sui redditi poichè implica un lucro che incide sul contribuente, appesantendo ancor più la pressione fiscale.

Siamo particolarmente lieti per la presentazione da parte del Ministro dell'emendamento che accoglie le istanze dei gestori di carburante, li allevia dagli oneri della fatturazione per un periodo di tempo adeguato e soprattutto li alleggerisce delle spese che debbono sostenere per questa fatturazione.

Concludendo, auspico che i suggerimenti che sono stati fatti vengano tenuti in considerazione e riconfermo il parere favorevole del Gruppo socialista.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Autorizzazione alla relazione orale  
per i disegni di legge nn. 434 e 436**

**A S S I R E L L I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**A S S I R E L L I .** A nome della 6ª Commissione, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 865, recante proroga del termine di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, riguardante la cessazione dell'attività dei soppressi uffici distrettuali delle imposte dirette » (434) e per il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, recante norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi » (436).

**P R E S I D E N T E .** Non facendosi osservazioni, la richiesta del senatore Assirelli si intende accolta.

**Sullo svolgimento di interrogazioni relative  
ai fatti avvenuti all'Università di Roma**

**P R E S I D E N T E .** La Presidenza è in grado di sciogliere la riserva circa la risposta alle interrogazioni sui fatti di ieri e di questa mattina all'Università di Roma e comunica che il Governo risponderà nel corso della seduta pomeridiana di domani.

**Annunzio di costituzione di uffici  
di presidenza di Gruppi parlamentari**

**P R E S I D E N T E .** I seguenti Gruppi parlamentari hanno proceduto alla costituzione dei propri uffici di presidenza che risultano così composti:

*Gruppo Democrazia nazionale-Costituente di destra:*

*Presidente:* Nencioni;

*Vice Presidente:* Bonino;

*Ufficio di presidenza:* Bonino, Tedeschi e Nencioni;

*Segretario:* Pazienza.

*Gruppo repubblicano:*

*Presidente:* Spadolini;

*Vice Presidente:* Cifarelli;

*Segretario:* Venanzetti.

*Gruppo del Partito socialista democratico italiano:*

*Presidente:* Ariosto;

*Vice Presidente:* Occhipinti;

*Segretario:* Riva.

**Annunzio di presentazione di relazione**

**P R E S I D E N T E .** A nome delle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo), il senatore de' Cocci ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'as-

sicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (430).

### Annunzio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**P A C I N I , segretario:**

**TEDESCO TATÒ** Giglia, **URBANI, BERNARDINI, MODICA, MAFFIOLETTI, GOZZINI, OSSICINI, MASULLO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere con tutta urgenza i gravi fatti che si sono verificati nuovamente oggi, 2 febbraio 1977, a Roma, a seguito dell'aggressione fascista di ieri alla Università, nonché le misure immediate che il Governo ha già preso e intende prendere per stroncare — con l'efficacia che la situazione richiede — la ripresa di attività squadristiche fasciste che attentano all'ordine democratico.

(3 - 00309)

**REBECCHINI, AGNELLI, SIGNORELLO, TODINI, DE GIUSEPPE.** — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Gli interroganti, di fronte ai gravi atti di violenza verificatisi il 1° e il 2 febbraio nell'Università di Roma, che hanno portato al grave ferimento dello studente Bellachioma e della guardia Arboletti ed all'arresto di due extraparlamentari di sinistra ed alla loro denuncia per concorso in tentato omicidio, chiedono di essere informati sulle responsabilità emerse e sulle iniziative per riportare nell'Ateneo romano e tra i giovani un sereno clima di tolleranza e di rispetto.

(3 - 00310)

**NENCIONI, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE, TEDESCHI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento ai sanguinosi scontri all'Università di Roma, gli interroganti chiedono di conoscere la cronaca degli av-

venimenti e quali misure erano state predisposte per evitare gravi incidenti, frutto di intolleranza politica.

(3 - 00311)

**CIPELLINI, SIGNORI, FERRALASCO, FINESSI, FABBRI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere notizie in merito ai gravi disordini iniziati ieri, 1° febbraio 1977, all'Università e tuttora in corso a Roma, nei pressi di piazza Indipendenza, che avrebbero provocato il ferimento di agenti di pubblica sicurezza e di dimostranti.

(3 - 00312)

**MURMURA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per essere informato se non ritenga sommamente urgente ridare pratica e concreta funzionalità alla Commissione paritetica Governo-Regione siciliana, anche per attuare la disciplina prevista dalla legge n. 382.

(3 - 00313)

**SIGNORI.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — (Già 4 - 00724)

(3 - 00314)

**FOSCHI.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponde al vero quanto pubblicato in questi giorni sulla stampa circa una richiesta di liquidazione di fine lavoro da parte dell'ex presidente dell'EGAM, dottor Mario Einaudi, dell'iperbolica somma di oltre 1 miliardo e 200 milioni di lire.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di sapere mediante quale iniquo meccanismo sia stato possibile accumulare tale incredibile importo che offende gravemente la probità dei ceti popolari e produttivi del Paese sui quali grava nel frattempo il peso crescente della crisi in atto, senza tenere conto, peraltro, che, in presenza della pesante situazione finanziaria dell'EGAM, l'episodio diviene sconcertante e scandaloso.

L'interrogante chiede, conseguentemente, di conoscere quali iniziative urgenti possa assumere il Ministro, sia per scongiurare il realizzarsi di simili aberrazioni « contrattuali », sia per bloccare il caso specifico e, so-

prattutto, per abbattere i meccanismi perversi che conducono a privilegi intollerabili.

(3 - 00315)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

GUARINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza del fatto che il rapido Salerno-Napoli-Roma, in partenza da Napoli-Mergellina per Roma alle ore 7,07, usa sostare quotidianamente, almeno nei giorni feriali, nella stazione di Villa Literno, allo scopo di far salire in vettura alcune decine di amichevoli viaggiatori;

b) se abbia rilevato che il predetto treno usa, per questo e per altri motivi imprevedibili, giungere a Roma con un ritardo normale di almeno venti minuti;

c) se ritenga di eliminare lo sconveniente inconveniente, oppure di istituzionalizzarlo, predisponendo, in questo secondo caso, sia la fermata a Villa Literno, sia l'arrivo a Roma in via protratta rispetto a quella astrattamente indicata dall'orario ferroviario vigente.

(4 - 00728)

PERITORE, GIACALONE, MAFAI, DE PASQUALE Simona, PISCITELLO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se sono a conoscenza — e quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono adottare per farlo revocare — del preannunciato provvedimento della direzione dell'HALOS s.p.a., con sede in Licata (provincia di Agrigento), che prevede di porre in cassa integrazione guadagni ordinaria, in questa prima fase, 200 lavoratori.

Tale preannunciato provvedimento minaccia seriamente la sorte dell'azienda agrigentina, che occupa 500 operai circa, in quanto fa presumere licenziamenti in massa e quindi la chiusura definitiva dello stabilimento.

È bene tener presente che tale insediamento industriale fu programmato e realiz-

zato a suo tempo per creare, in una zona di grave e vasto sottosviluppo e che detiene il triste primato della disoccupazione, la prima struttura tendente ad avviare quello sviluppo industriale cui sono interessati, oltre al comune di Licata, anche quelli di Campobello, Ravanusa, Palma di Montechiaro, Camastra, Naro, Grotte, Racalmuto, Favara ed altri comuni.

Il previsto ampliamento dei reparti dello stabilimento, che doveva elevare il numero degli occupati da 500 a 1.300 unità, non è mai avvenuto, compromettendo, così, la stessa produttività dello stabilimento.

Gli interroganti chiedono, in particolare, di conoscere quali urgenti provvedimenti si intendono adottare per favorire una responsabile e positiva soluzione concordata tra rappresentanze sindacali ed aziendali.

(4 - 00729)

CERVONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se risponde al vero che il professor Pierluigi Niccolini, vincitore della cattedra per « composizione architettonica », è socio di studio del professor Vittorio Gregoret, componente la Commissione esaminatrice;

in caso affermativo, quali provvedimenti il Ministro intende prendere.

(4 - 00730)

BARBARO. — *Al Ministro dei trasporti ed al Ministro senza portafoglio per le regioni.* — Per sapere se sono a conoscenza del gravissimo disagio determinatosi per moltissimi lavoratori e studenti, ed in genere tutti i pendolari, costretti quotidianamente a servirsi del treno in partenza od in arrivo da e per Cerignola (Foggia).

Infatti, con provvedimento molto discutibile, rispondente solo ad esigenze di bilancio, ma che trascurava una grande entità socio-economica quale una città di oltre 50.000 abitanti, alcuni anni fa venne soppressa la stazione ferroviaria a Cerignola-città, lasciando agibile lo scalo di Cerignola-campagna, distante dall'abitato oltre 6 chilometri, e fu contestualmente stabilito un servizio sostitutivo di pullman collegato con gli orari dei treni in arrivo ed in partenza.

Adesso, con la ristrutturazione dei servizi pubblici di trasporto, non viene più esplicato un servizio sostitutivo, e quindi collegato ai treni in arrivo ed in partenza, ma solo un servizio di linea Cerignola città-Cerignola campagna, con orari stabiliti che obbligano il più delle volte i viaggiatori a soste spesso anche lunghe.

Se poi si considera il notevole aumento del costo del biglietto dal centro cittadino alla stazione ferroviaria, l'estrazione sociale degli utenti (in grandissima parte impiegati, studenti, operai) e l'assoluta mancanza di un servizio di trasporti pubblici urbani a Cerignola, risulta purtroppo in maniera chiara come l'utenza di detto servizio riesca precaria e svantaggiosa per i lavoratori interessati.

Si invitano, pertanto, i Ministri interrogati a voler intervenire affinché il servizio continui ad essere sostitutivo del tratto ferroviario soppresso (cioè in coincidenza con i treni in arrivo ed in partenza da Cerignola-campagna) ed il costo del biglietto sia contenuto in limiti accettabili per le categorie interessate a detta utenza.

(4 - 00731)

MEZZAPESA, SALERNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, per ovvi motivi di equità, estendere, in quanto compatibile, anche ai docenti della scuola secondaria la facoltà ai coniugi titolari di cattedra, che abbiano lo stesso insegnamento, di effettuare fra loro lo scambio di posto per l'anno scolastico 1977-78, facoltà prevista dall'articolo 23 dell'ordinanza ministeriale 11 dicembre 1976, n. 295, relativa ai trasferimenti degli insegnanti elementari, e non prevista, invece, dall'ordinanza ministeriale 20 dicembre 1976, relativa ai trasferimenti degli insegnanti di scuola secondaria.

Tanto si chiede in considerazione del fatto che la normativa di tutto il personale docente è stata unificata dalla legge n. 477 del 30 luglio 1973 e che le esigenze di famiglia che legittimano lo scambio sono valide sia per gli insegnanti elementari che per gli insegnanti di ogni altro ordine di scuola.

(4 - 00732)

TEDESCO TATÒ Giglia, BOLDRINI Cleto, PETRELLA, LUGNANO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

se siano a conoscenza dei gravi fatti accaduti nel carcere giudiziario di Latina, il giorno 31 gennaio 1977, allorchè i detenuti Angelo Izzo e Gianni Guido, condannati alla pena dell'ergastolo dalla Corte di assise di Latina per i noti fatti del Circeo, insieme ad altri due detenuti in attesa di giudizio, tali Claudio Morellato e Carlo Bellis, nel tentativo di fuga — non improvvisato dal momento che fuori dal carcere vi erano delle macchine ad attenderli — hanno ferito non lievemente un agente di custodia;

quali provvedimenti intendano adottare in relazione al fatto che i giovani fascisti condannati all'ergastolo e gli altri due detenuti sono risultati armati, mentre il direttore del carcere di Latina, proprio poche ore prima dell'episodio riferito, aveva dato assicurazione nel senso che all'interno del carcere non vi erano armi, rifiutando una ispezione di polizia che un funzionario della Questura di Latina intendeva effettuare;

se non ritengano di dover esprimere solidarietà e tangibile riconoscimento all'agente ferito ed al coraggioso personale di custodia che, affrontando gravi rischi, hanno impedito la programmata evasione.

Gli interroganti chiedono, pertanto, che venga compiuta una rigorosa inchiesta per individuare le responsabilità che emergono da tale sconcertante episodio.

(4 - 00733)

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali informazioni siano esatte — quelle fornite dal Ministro nel suo intervento alla Camera dei deputati sul bilancio della pubblica istruzione oppure quelle fornite dal professor Umberto Eco e pubblicate dall'« Espresso » del 30 gennaio 1977 — a proposito del corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo dell'Università di Bologna.

Si tratta, infatti, di una difformità di dati abbastanza clamorosa: il Ministro ha affer-

mato alla Camera dei deputati che gli esami sostenuti in un anno accademico sono stati uno a teoria musicale I, uno a teatro di animazione II, tre ad organizzazione ed economia dello spettacolo, due a problemi di storiografia delle arti II, quattro a semiotica II, tre a sociologia delle comunicazioni, tre a filosofia del linguaggio II, sette a comunicazioni di massa II, uno a tecnica della fotografia II, dieci a tecnica del linguaggio radiotelevisivo II.

Il professor Umberto Eco afferma, al contrario, che, tranne una, nessuna delle dieci materie che il Ministro cita viene insegnata nel corso di laurea bolognese: « Non vi esiste filosofia del linguaggio, non vi esiste sociologia delle comunicazioni e, quanto alle altre materie che il Ministro nomina come "seconda" (si tratta di cattedre sdoppiate), esse non esistono e c'è al massimo la prima ».

Quanto agli esami, secondo i dati del professor Eco, al teatro di animazione, contrariamente a quanto afferma il Ministro, si sono tenuti, non uno, ma 150 esami; ad organizzazione dello spettacolo 80 e non 3; a comunicazioni di massa 306 e non 7; a tecnica del linguaggio radiotelevisivo 62 e non 10; a tecnica della fotografia 98 e non 1; a semiotica 55 e non 4.

L'interrogante chiede al Ministro di chiarire la questione e di far conoscere al Parlamento la fonte dalla quale ha dedotto i dati comunicati alla Camera dei deputati, e ciò per ristabilire un indispensabile clima di fiducia.

(4 - 00734)

FABBRI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

quali siano le ragioni del disservizio permanente che si verifica nei collegamenti aerei fra Bologna e Roma, caratterizzati dai costanti ritardi (spesso anche di qualche ora, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche) dei voli della compagnia « Itavia »;

per quali motivi non si sia ancora provveduto a dotare l'aeroporto di Bologna, attualmente gestito da un consorzio di cui fa parte la Camera di commercio, delle at-

trezzature e dei servizi di assistenza necessari per un efficiente funzionamento, in modo da adeguarlo alle esigenze del traffico aereo che gravita sul capoluogo della regione Emilia-Romagna;

quali iniziative si intendano adottare, con urgenza, nell'interesse degli utenti e per garantire la continuità delle relazioni aeree, allo scopo di ovviare all'attuale insostenibile situazione.

(4 - 00735)

FABBRI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione di crisi economico-finanziaria in cui sembra dibattersi il gruppo industriale facente capo ad un oscuro personaggio del mondo finanziario internazionale, conosciuto come dottor Giorgio Mitchel di Lugano, il quale controlla e dirige almeno 4 fabbriche: la prima ad Oristano in Sardegna (ditta SGMS), la quale, dopo aver ottenuto cospicui finanziamenti pubblici, è in via di smantellamento; le altre a Piacenza, Noceto e Fidenza (ditta SGM, tubetti e barattoli per conserve), tutte in condizioni estremamente critiche. Infatti, risulta che dette tre aziende sono indebitate al punto che non sono stati versati nè gli oneri previdenziali ed assicurativi, nè i salari e gli stipendi ai lavoratori. Per di più la direzione — che ora rifiuta ogni contatto con i sindacati e con gli Enti locali — ha rifiutato in passato l'invito dei sindacati a procedere alla riorganizzazione ed alla ristrutturazione delle tre aziende, anche con un eventuale processo graduale di concentrazione.

Si chiede, pertanto, di conoscere quali informazioni siano in grado di fornire in proposito i Ministri interrogati e quali misure intendano adottare per tutelare gli interessi dei lavoratori, garantendo gli attuali livelli occupazionali, e per evitare che in futuro sia dato credito, da parte degli organismi pubblici, agli imprenditori esteri protagonisti di tale vicenda.

(4 - 00736)

LEPRE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi del ritardo nella cor-

responsione della speciale indennità mensile stabilita con legge 30 ottobre 1976, n. 730, a favore dei segretari comunali dipendenti dai comuni disastriati e danneggiati a seguito dei sismi che hanno colpito il Friuli, decorrente dal 6 maggio 1976, a remunerazione dell'oneroso e delicato lavoro che sono chiamati a svolgere, indennità a tutt'oggi non corrisposta, e per avere affidamento di una sollecita liquidazione dell'arretrato e della puntuale corresponsione della stessa per il futuro.

Tanto si sollecita in considerazione della preziosa e generosa attività svolta dagli interessati e del diritto dei beneficiari a percepire tempestivamente l'indennità medesima.

(4 - 00737)

**BERNARDINI, RUHL BONAZZOLA Ada** Valeria, **URBANI**. — *Al Ministro della pubblica istruzione*. — Per sapere se ha intenzione di attuare la proposta che sembrerebbe già deliberata dalla 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione in materia di corsi serali per lavoratori studenti (protocollo 5160, ps. 1/25/2, voto del 27 novembre 1976), nella quale si indica una soluzione del tutto inaccettabile del problema.

Infatti, mentre già alcune facoltà hanno provveduto ad atti concreti e di grande rilevanza sociale, in stretto contatto con il direttore generale per l'istruzione universitaria presso il Ministero, la proposta della 1ª Sezione suggerisce contraddittoriamente di « evitare l'istituzione di corsi di seconda categoria » e di provvedere mediante corsi tenuti da titolari attuali « con una retribuzione a lezione a carico di fondi reperiti dalle singole università », indicazione, quest'ultima, che costituisce in ogni caso un passo indietro rispetto al poco che è già stato fatto e dà un ennesimo esempio della confusione con cui vengono affrontati problemi importanti dell'università.

(4 - 00738)

**MURMURA**. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. — La crisi finanziaria in cui si dibattono gli Enti locali ha costretto molte volte negli ultimi tempi i dipendenti a scendere in sciopero contro i ritardi — alcune

volte di più mesi — nella corresponsione degli stipendi.

L'interrogante chiede di conoscere se il Governo, di fronte a contrastanti comportamenti, intenda chiarire che, laddove la 1ª Sezione del Consiglio di Stato, in data 17 dicembre 1964, parla di « servizio non prestato per fatto o atto illegittimo dell'Amministrazione o, comunque, per circostanze ad essa imputabili (cfr. parere 3023 a seguito di richiesta del Ministero dell'interno del 25 novembre 1963, n. 15762-18318) », deve intendersi compresa anche la mancata puntuale corresponsione degli stipendi ai dipendenti.

(4 - 00739)

#### **Ordine del giorno per la seduta di giovedì 3 febbraio 1977**

**P R E S I D E N T E**. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 3 febbraio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (430).

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 865, recante proroga del termine di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, riguardante la cessazione dell'attività dei soppressi uffici distrettuali delle imposte dirette (434) (*Relazione orale*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, recante norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi (436) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 19,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari